

Proposta N° 192 / Prot. Data 07.06.2017		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°168 del Reg. Data 07.06.2017	OGGETTO : Di Bona Francesco c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'intimazione di pagamento della cartella n. 29920169000603617000 contenente diversi tributi fra cui TARSU, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno alle ore 17,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Di Bona Francesco c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'intimazione di pagamento della cartella n. 29920169000603617000 contenente diversi tributi fra cui TARSU, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che il Sig. Di Bona Francesco in data 18/11/2016 ha trasmesso al Comune di Alcamo apposito ricorso, con prot. gen. n. 55735, avverso l'intimazione di pagamento della cartella n. 29920169000603617000 contenente diversi tributi fra cui TARSU.

Considerato che:

- il ricorrente ha depositato il ricorso in data 18/11/2016, e si è costituito in giudizio prima che fossero decorsi i termini di procedibilità ex art 17-bis del D.Lgs. 546/1992;
- in data 16/02/2017 con prot. n. 9336 (nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992) l'Ufficio Tributi ha trasmesso via pec la nota di risposta al ricorso-reclamo, comunicando che l'atto prodromico all'intimazione di pagamento, per cui è stato proposto il ricorso, è la cartella di pagamento che, in quanto tale è atto di competenza dell'Agente della Riscossione;
- a seguito della nota di risposta trasmessa dall'Ufficio Tributi, non ottenendo nessuna notizia, e rilevata l'udienza in data 04/07/2017 innanzi alla C.T.P. di Trapani Sezione 02 della discussione su istanza di sospensione dell'atto si rende necessaria la costituzione in giudizio per rappresentare lo svolgimento dei fatti per cui è causa;

Rilevato che:

- l'Ufficio Tributi ha svolto quanto era nelle sue prerogative per evitare la lite;
- il Comune deve costituirsi in giudizio per rappresentare i fatti sin qui esposti;

Ritenuto di dovere costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente, che saranno più diffusamente trattate nell'atto di costituzione.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dal Sig. Di Bona Francesco.
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il V/Dirigente della V Direzione Dr. Fabio Randazzo, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Enza Maria Messana

IL V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Di Bona Francesco c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’intimazione di pagamento della cartella n. 29920169000603617000 contenente diversi tributi fra cui TARSU, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto “Di Bona Francesco c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’intimazione di pagamento della cartella n. 29920169000603617000 contenente diversi tributi fra cui TARSU, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Di Bona Francesco c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’intimazione di pagamento della cartella n. 29920169000603617000 contenente diversi tributi fra cui TARSU, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 01.06.2017

Il Dirigente
F. to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 06.06.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2208

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 08.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 08.06.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.06.2017

☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 07.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 08.06.2017

Istruttore Amministrativo
F.to Nicastrì Giovanna



Copia
notificata

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TRAPANI

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 55435 del 18 NOV. 2016
Assegnata al Settore Tributi
18 NOV. 2016 il Segretario Generale

E
SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE

* * *

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA
AMMINISTRATIVA

E
CON ISTANZA EX ART. 47, D. LGS.VO N. 546/92
DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI

E
CON ISTANZA EX ART. 33, D. LGS.VO N. 546/92

DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

* * *

Il Sig. FRANCESCO DI BONA, nato ad Alcamo il 27.10.1961, ed ivi
residente in via G. D'anunzio n. 66, (C.F.: DBN FNC 61R27 A176Q),
rappresentato e difeso, dall'Avv. Paolo Viscò, (C.F.:VSC PLA 82B04
I851K – n. fax: 0924 1916848 – email: paolovisco82@gmail.com – pec:
paolo.visco@avvocatitrapani@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato
presso e nello studio di quest'ultimo sito in Alcamo, Via G. Amendola, n.
59, come da mandato in calce al presente atto

RICORRENTE

CONTRO

RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI, in persona del suo
legale rappresentante *pro-tempore*;

COMUNE DI ALCAMO
Assegnata al servizio Tributi
Assegnata al Responsabile del Procedimento
Merino IL DIRIGENTE DEL SETTORE
18 NOV 2016

COMUNE DI ALCAMO, UFFICIO TRIBUTI, in persona dell'Ill.mo

Sindaco *pro-tempore*;

DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE DI

TRAPANI, in persona del Direttore *pro-tempore*;

DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE DI

TORINO 1, in persona del Direttore *pro-tempore*;

RESISTENTI

premessò

1) che nel settembre 2016 il Sig. Di bona riceveva in notifica, da

parte del Concessionario della Riscossione, l'intimazione di

pagamento n. **29920169000603617000**, asseritamente redatta

sulla base delle cartelle di pagamento recanti i nn.

29920060009298089000; 29920060014084862000;

29920060022341242000; 29920070013506528000;

29920100027989304000; 2992011000908844700 (**doc. n. 1**);

2) che, in particolare, con le cartelle nn. **29920060014084862000**;

29920060022341242000; **29920070013506528000**;

29920100027989304000; **2992011000908844700**, la Riscossione

Sicilia Spa intimava all'odierno attore la corresponsione della

somma di **€ 31.551,07** per il mancato pagamento di una serie di

tributi quali IVA; IRPEF; IRAP; TARSU; CANONE

ABBONAMENTO RADIO AUDIZIONI; nonché relativi

INTERESSI E SPESE;

- 3) che tali cartelle non sono mai state notificate al contribuente;
- 4) che, in ogni caso, l'intimazione di pagamento notificata dall'agente riscossore risulta essere affetta da vizi di nullità;
- 5) che ciò premesso il Sig. Di Bona, come sopra rappresentato e difeso

propone opposizione

in questa sede, alle cartelle di pagamento indicate al punto n. 2) della premessa ed alla intimazione di pagamento n. **29920169000603617000** (doc. n. 1) per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità della comunicazione di pagamento per difetto e/o carenza di motivazione e di prova

In via preliminare, si eccepisce l'illegittimità della comunicazione impugnata per difetto assoluto di motivazione e di prova.

In base ai precetti normativi generali (art. 3, l. n. 241/90 e art. 7, l. 212/2000) e specifici (art. 6, d. lgs. n. 32 del 2001), l'Agente della riscossione così come anche l'Amministrazione Finanziaria e le amministrazioni comunali, hanno l'onere di enunciare negli atti impositivi emanati, gli elementi costitutivi o giustificativi della propria pretesa fiscale, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui gli stessi atti si fondano, onde consentire al contribuente l'esercizio legittimo della difesa.

Al riguardo, la Suprema Corte, ha affermato che ogni atto tributario – sia che si tratti di accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate che di cartelle di pagamento o altri atti esattoriali – deve permettere al contribuente di comprendere chiaramente la natura e l’ammontare della pretesa. Diversamente, l’atto è illegittimo e quindi nullo (Cass. 21564/2013).

La stessa Cassazione precisa poi che *“l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”* (cit. Cass. 21564/2013).

In particolare, ai sensi dell’art. 7 dello statuto del contribuente (l. n. 212/2000) se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo dev’essere allegato all’atto che lo richiama, con la conseguenza che viola tale disposto e va annullata l’intimazione di pagamento rilasciata dall’Ufficio del Territorio (Comm. Trib. Prov. Parma, n. 197/2014).

Inoltre, l’art. 6, l. 212/2000 pone in capo all’amministrazione l’onere di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare l’irrogazione di una sanzione o l’emanazione dell’atto.

Gli atti intermedi, ed in particolare l'avviso di accertamento e le cartelle di pagamento, rivestono un insindacabile ruolo in tutti quei casi in cui il legislatore non ha previsto la partecipazione del contribuente alla fase procedimentale, spostando nel tempo l'instaurazione del contraddittorio. Tuttavia, qualora *medio tempore* emergano atti idonei ad incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto passivo, questi devono essere portati a conoscenza di quest'ultimo, e laddove ciò non accada, tali atti devono essere allegati all'atto finale, ed in ogni caso, seppur sinteticamente, motivati, senza che possa sussistere motivazione "*per relationem*" di atti sconosciuti.

A rigore, nel caso di specie, pur risultando il riferimento agli atti presupposti, *rectius* alle cartelle di pagamento, tuttavia manca la relativa allegazione delle stesse, con la conseguenza che la intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l'allegazione degli atti prodromici richiamati deve ritenersi carente in punto di motivazione con un'evidente compressione del diritto di difesa dello stesso destinatario di un atto asettico, privo di riferimenti minimi.

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. **1825/2010**, ha affermato che non è sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile dal contribuente, ma è necessario che gli atti cui si rinvia "siano allegati o comunicati al contribuente".

Si ricorda che l'obbligo di motivazione dell'atto persegue lo scopo di consentire al contribuente di conoscere la pretesa e poter valutare

l'opportunità di esperire l'impugnazione contestando efficacemente l'"an" ed il "quantum".

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente, ma anche in modo determinato e chiaro permettendo al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. La violazione di detti principi, come accade nel caso di specie in cui il singolo foglio di cui si compone l'intimazione di pagamento non indica gli elementi essenziali per la conoscenza della pretesa, comporta l'illegittimità dell'atto stesso (**G.d.P. Paternò 30 maggio 2014**).

Il ricordato principio è stato affermato dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ricordato che in mancanza di una ricostruzione puntuale del dovuto all'interno dell'atto con il quale si richiede il pagamento, la pretesa da parte dell'Amministrazione non può considerarsi idonea, in quanto in tale ipotesi risulta difficile ovvero impossibile procedere ad una difesa da parte del contribuente (**Comm. Trib. Reg. Puglia n. 1168/2014**).

Inoltre, non è inutile ricordare che l'Ente impositore, così come l'Agente della Riscossione che per esso agisce, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di lealtà e buona fede sanciti dallo Statuto del Contribuente, nella veste riconosciutagli, è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto del Contribuente, al fine di garantire che quest'ultimo abbia l'effettiva conoscenza degli atti a lui diretti anche mediante la concreta allegazione degli atti presupposti e

soprattutto con adeguata informazione e motivazione (**Cass. 22500/2012**).

La necessità della motivazione della prova ha lo scopo di garantire un effettivo contraddittorio tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria e/o concessionario delegato alla riscossione riconosciuto immanente della **Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite** con sentenza **n. 19667/2014**.

Da ciò, l'illegittimità della intimazione di pagamento impugnata impugnata.

3) Infondatezza della pretesa della Riscossione Sicilia Spa

La pretesa creditoria avanzata dall'agente di riscossione risulta infondata non avendo il comparente mai ricevuto in notifica le cartelle esattoriali dell'amministrazione finanziaria ed i relativi atti intermedi.

Di tali atti il Sig. Di Bona ha appreso l'esistenza solo al momento di ricevere l'avviso impugnato, senza peraltro poterne esaminare il contenuto né verificare se gli stessi facciano o meno seguito a verbali di accertamento a loro volta legittimi e/o correttamente notificati.

L'odierno attore pertanto si oppone fermamente alla domanda di pagamento avversaria ed anzi, non avendo potuto prendere visione delle suindicate cartelle né degli atti antecedenti alle stesse, contesta e disconosce prudenzialmente ogni credito asseritamente avanzato, a fronte di esse, dalla Riscossione Sicilia Spa; dalla Amministrazione Finanziaria

- Agenzia delle Entrate di Trapani; dalla Amministrazione Finanziaria -
Agenzia delle Entrate di Torino 1 e comunque da qualsiasi altro soggetto.

*

5) Prescrizione dei crediti azionati

Considerato che l'odierno atto impugnato rappresenta il primo atto portato a conoscenza del contribuente, nel merito in punto di fatto e di diritto si eccepisce la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale e la decadenza del credito vantato dalle parti resistenti, tenuto conto dell'arco temporale decorso tra fatto impositivo e notifica dell'atto opposto.

Invero, con riguardo a numerose cartelle di pagamento contenute nell'atto di intimazione di pagamento, anche laddove venisse provata la regolarità della notifica da parte dell'ente Riscossione, comunque, dalla data della presunta notifica delle cartelle e la data della notifica dell'atto impugnato, sarebbero ugualmente decorsi i termini di legge per le richieste di pagamento.

Con specifico riferimento alle pretese sulle seguenti cartelle di pagamento: 29920060014084862000; 29920060022341242000; 29920100027989304000 considerato che tali cartelle, presupposto dell'atto impugnato, non sono state mai notificate al contribuente, trattandosi di atti relativi alla riscossione di **IVA; IRPEF; IRAP; TARSU; ABBONAMENTO RADIO AUDIZIONI; INTERESSI E SPESE**, relative agli anni **2002; 2003; 2008** è certo che sia decorso il

termine di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973, con la conseguenza che nessuna richiesta impositiva può essere più avanzata.

Pertanto, fermo restando il difetto di notifica, anche qualora si volesse considerare avvenuta la notifica, con riguardo alle seguenti cartelle 29920070013506528000; 2992011000908844700 è certo che tra detta data e quella di notifica dell'atto impugnato (15.09.16) sono decorsi i termini di prescrizione e/o decadenza previsti dalla legge.

*

6) Illegittima richiesta degli interessi di mora e dell'aggio

Con riferimento agli interessi di mora si eccepisce l'errata applicazione dell'art. 30, D.P.R. n. 602/1973 oggi sostituito dall'art. 14, d. lgs. 46/99.

La norma stabiliva come *“sulle somme iscritte a ruolo si applicano a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”*.

Ora, si precisa che dal 2000 fino al 2009 il tasso degli interessi di mora imposto dal fisco italiano ai contribuenti in ritardo col pagamento delle tasse è rimasto immobile, trasformato, in pratica in tasso fisso a vantaggio del fisco. Il 28.07.2000 un decreto direttoriale (Dir. Generale dipartimento Entrate) ha determinato nella misura del 8,4% (5,4% + 3% per sanzioni) gli interessi di mora per ritardato pagamento. Sebbene la legge stabilisse espressamente che tale saggio dovesse essere aggiornato

ogni dodici mesi, tuttavia ciò non è avvenuto e lo stesso tasso di riferimento, un tempo chiamato tasso ufficiale di sconto, dal 2000 è stato sempre inferiore al 5,4% ed in alcuni momenti non di decimali di punto, ma addirittura di alcuni punti percentuali (3,4 nel mese di agosto 2003, 2,4 nel mese di agosto 2006, 1,6 nel mese di marzo 2007, 1,4 dal 2008). Successivamente, con Provv. 4 settembre 2009, prot. n. 124741, il tasso di interesse di mora è stato rideterminato al 6,83%, poi, con Provv. 7 settembre 2010 al 5,76% ed ancora al 5,024% dal 2011, al 4,55 dal 2012, al 5,23% dal 2013 e al 5,14% dal primo maggio 2014.

Quanto detto, a parere della difesa, ha determinato che al contribuente in ritardo con il pagamento è stato calcolato fino al 2009 un tasso di interesse di mora dello 8,4% fisso e successivamente comunque contrario alla ratio della norma citata.

Infatti, in assenza di regolamentazione e di aggiornamento annuale del Decreto Ministeriale, l'unico interesse che può essere allegato è quello legale con la conseguenza che il Giudice adito, avendone espresso potere ex art. 7, co.5, d. lgs. 546/92, deve procedere, sull'apposita richiesta di parte ricorrente, a disapplicare il decreto ministeriale del 28.07.2000 e i successivi ulteriori provvedimenti direttoriali che, per legge, non possono ammettere una deroga alle modalità dei tassi di interessi moratori stabiliti dall'art. 30, D.P.R. 602/1973.

Si contesta altresì la legittimità dell'aggio di riscossione portato dall'atto impugnato e delle cartelle di pagamento presupposte.

Si premette che con ordinanza n. 41/2013 la CTP di Latina ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee al fine di ottenere una pronuncia, interpretativa del diritto comunitario, in merito alla compatibilità del compenso nella misura del 9%, stabilito dall'art. 17, d. lgs. n. 112/1999, anteriormente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 201/2011.

Inoltre, è stato chiesto se l'aggio del 9% costituisca aiuto di Stato incompatibile con il mercato unico dei compensi di riscossione e con il diritto comunitario ai sensi dell'art. 107 del T.F.U.E.

Ora, l'art. 17, comma 1, d. lgs. n. 112/99, così come modificato dal d. l. n. 185/2008, stabilisce che l'attività dei concessionari è remunerata con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, che è a carico del debitore; in misura pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo nell'ipotesi di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; integralmente, nell'ipotesi di mancato pagamento. Nello specifico, l'aggio è, quindi, il compenso che spetta per legge all'agente della riscossione per l'attività di recupero delle somme a questo affidate. L'aggio ha, in concreto, natura tributaria e consiste in un'integrazione del tributo iscritto a ruolo.

Esistono recenti interventi giurisdizionali (**Comm. Trib. Prov. Torino, ordinanza n. 147/10/12; Comm. Trib. Prov. Roma, ordinanza n. 40/2013**) ove era stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità di tale compenso per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (principio di buon

andamento della pubblica amministrazione), altri interventi (**Comm. Trib. Prov. Treviso, n. 84/12**) ove era stato statuito che l'aggio di riscossione fosse da considerarsi illegittimo laddove l'agente della riscossione non provasse l'effettiva attività svolta al fine di recupero delle imposte.

La Consulta con ordinanza 147/15 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione escludendo l'incostituzionalità dell'aggio perché la legge riguarda la riscossione e non l'accertamento.

Senonchè, le Commissioni Tributarie Provinciali di Milano e Roma si sono recentemente espresse in senso diverso.

La prima ritiene che il compenso di riscossione (aggio) richiesto nella cartella di pagamento sia illegittimo.

Invero, la misura della remunerazione non risulta vincolata all'esercizio di specifiche attività da parte dell'agente della riscossione, come sarebbe ragionevole, ma unicamente della somma iscritta a ruolo. Questa è la prima doglianza della commissione di Milano (26 novembre 2015, in Gazzetta il 27 aprile 2016). Viene inoltre rilevata la retroattività poiché la norma si applica anche a fatti precedenti l'entrata in vigore della normativa in questione (3 ottobre 2006) introdotta dall'articolo 2 del Dl 262/06.

La commissione territoriale ritiene che debba operare il principio della irretroattività delle norme che introducono pene più gravi per i contribuenti, i quali si trovano in balia del mero arbitrio dell'amministrazione finanziaria in grado di invadere unilateralmente sulla misura dell'aggio in dipendenza del momento della notificazione della intimazione di pagamento.

Mentre, la Commissione Tributaria di Roma ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale (7 luglio 2014, in Gazzetta il 13 aprile 2016), dell'articolo 17 citato, laddove pone a carico del contribuente l'onere di corrispondere l'intero aggio della riscossione determinato in misura proporzionale dell'imposta iscritta a ruolo, senza tener conto del costo sostenuto dal concessionario per la riscossione. Si riporta in capo al contribuente un onere proprio dell'erario. Difatti l'aggio costituisce la remunerazione per l'attività svolta dal concessionario, attiene al rapporto tra ente impositore e concessionario del servizio e non può essere addossato al contribuente che è un soggetto estraneo a tale rapporto.

Nell'attesa della nuova pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, si rileva come con il decreto del fare, insieme al riordino del servizio di riscossione, sia stata prevista l'abolizione dell'aggio a partire dal 30 settembre 2013.

* * *

In ragione di quanto sopra, il Sig. Di Bona non può che promuovere il presente ricorso al fine di ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell'atto impugnato e, comunque, la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.

* * *

Istanza di sospensione in via amministrativa

Il contribuente, inoltre, in considerazione della illegittimità della intimazione di pagamento, insta per la sospensione in via amministrativa dell'atto impugnato, il quale dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'On.le Commissione Tributaria adita.

* * *

Istanza di sospensione ex art. 47, D. Lgs.vo 546/92

Alla luce dei motivi suesposti, il ricorrente ha senz'altro diritto ad ottenere una pronuncia di accoglimento del proprio ricorso.

È chiaro però che, *medio tempore*, ove venisse azionata la pretesa recata dall'intimazione impugnata, egli si troverebbe costretto a subire comunque un evidente pregiudizio, nonostante le proprie palesi ragioni.

Si rende quindi opportuno che l'On.le Commissione adita esamini anzitutto il *fumus boni iuris* del presente ricorso, conseguentemente sospendendo ex art. 47, D. Lgs.vo 546/92 l'atto impugnato per il grave pregiudizio che, altrimenti, ne deriverebbe al ricorrente.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, è opportuno rilevare come la pretesa tributaria, tra imposte, interessi e sanzioni, abbia ad oggetto una somma di notevole entità, corrispondente complessivamente ad € **31.723,12**.

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha espressamente riconosciuto come, in tali ipotesi, l'importo in contestazione molto elevato ed i tempi molto lunghi per un eventuale rimborso, possano cagionare al ricorrente "un danno grave ed irreparabile" (Comm. Trib. Prov. Parma ord. n. 732/1996)

Sussistono quindi le condizioni di urgenza e gravità richieste dall'art. 47, D. Lgs.vo 546/92 per disporre la sospensione dell'atto impugnato.

* * *

Per tutto quanto detto e per quant'altro se del caso sarà allegato e dedotto nei modi e termini di legge, piaccia a codesta On.le Commissione Tributaria di Trapani accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via preliminare: sospendere gli effetti della opposta preventiva intimazione di pagamento attesa la sussistenza dei presupposti di legge di cui in ricorso ex art. 47, d. lgs. 546/92;

nel merito, in tesi: dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, e/o comunque annullare e/o dichiarare inefficace lo stesso per i motivi indicati in epigrafe;

in subordine, nel merito: per l'effetto, annullare la richiesta portata dalle cartelle di pagamento *de quo* per intervenuta prescrizione/decadenza di parte resistente del potere impositivo in quanto mai notificate;

in ulteriore subordine, nel merito: dichiarare ed annullare i ruoli portati dalle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione e/o decadenza tra la presunta notifica delle cartelle e l'atto impugnato;

in ulteriore subordine, nel merito: dichiarare l'illegittimità degli interessi di mora applicati con i decreti ministeriali o decreti direttoriali e per l'effetto disapplicarne il contenuto e l'uso confidando nei poteri previsti dall'art. 7, comma 5, d. lgs. 546/92;

in ulteriore subordine, nel merito: dichiarare l'illegittimità dell'aggio esattoriale come richiesto;

in ogni caso: condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite ex art. 15 d. lgs. 546/92.

In via istruttoria

si produce in copia:

1) intimazione di pagamento n. 299 2016 9000636 17000;

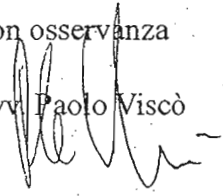
*

Si chiede che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza,
ai sensi dell'art. 33, co. 1, d. lgs. 546/92.

Alcamo, addì

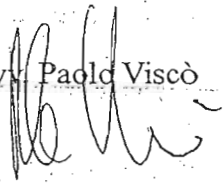
Con osservanza

Avv. Paolo Viscò



Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore
della causa è di € **22.232,96**

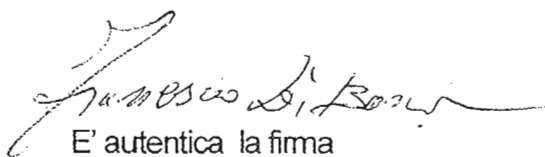
Avv. Paolo Viscò



PROCURA AD LITEM

Conferisco all'Avv. Paolo Viscò, ampio mandato a rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio ed in tutte le fasi successive, merito compresa, anche in appello, esecuzione, opposizione, con facoltà di farsi sostituire e nominare altri avvocati, proporre domande riconvenzionali, deferire giuramenti decisorii, citare terzi in causa, rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia, transigere, procedere alla conciliazione, ad incassi ed a quietanzare, intimare sfratti e licenze ed estinguere procedure.

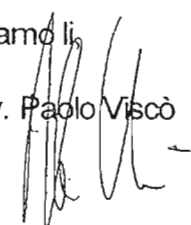
Secondo quanto disposto dell'art. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, presa integrale conoscenza della relativa informativa, si autorizza il suddetto legale, nonché i collaboratori ed i sostituti d'udienza, al trattamento di tutti i dati sensibili acquisiti per lo svolgimento dell'attività professionale e ritenuti utili per l'espletamento del presente incarico. Il tutto con promessa di rato e valido agli obblighi di legge del loro operato e quello dei loro sostituti. Eleggo domicilio in Alcamo presso il suo studio sito in Alcamo nella Via Giovanni Amendola n. 59.



E' autentica la firma

Alcamo li

Avv. Paolo Viscò



RELATA DI NOTIFICA

L'anno il mese il giorno
in, a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario, addetto all'Uff. Giud. della C.A. Di Trapani, ho
notificato l'atto che precede a **RISCOSSIONE SICILIA SPA DI
TRAPANI**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*,
con sede in Trapani Piazza XXI Aprile, n. 1, ivi consegnandone
copia a mani di:

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016 il mese Novembre il giorno 11
in Alcamo, a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario, addetto all'Uff. Giud. della C.A. Di Trapani, ho
notificato l'atto che precede al **COMUNE DI ALCAMO -
UFFICIO TRIBUTI**, in persona dell'Ill.mo Sindaco *pro-tempore*,
con sede in Alcamo, Piazza Ciullo, n. 30, ivi inviandone copia a
mezzo del servizio postale:

11 NOV. 2016

ALEO LILIANA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI TRAPANI

RELATA DI NOTIFICA

L'anno il mese il giorno
in, a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario, addetto all'Uff. Giud. della C.A. Di Trapani, ho
notificato l'atto che precede alla **DIREZIONE PROVINCIALE
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI**, in persona del
suo Direttore legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in
Trapani, Via Francesco Manzo, n. 8, ivi consegnandone copia a
mani di:

Wrote if 18/11/86 or 22nd

Q. J. J. J.



UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI
TRIBUNALE DI TRAPANI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 4868 del Cronol. Civile
Penale

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

AG



76717048165-0

Postaraccomandata

AR

1D0767170481650 91011

1-P1019174

Posteitaliane



12.11.2016 09
Euro 007.70



CORTINO DI ALCANTARA
UFFICIO TRIBUNALE

REGISTRO CIVILE 3D

31011

ALCANTARA